



COMUNE DI BRUSCIANO



COMUNE DI BRUSCIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

**(ai sensi del D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. e DM 8/4/08 modificato dal DM 13/5/09 e
Deliberazione del 27/7/1984 del Comitato interministeriale e s.m.i.)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.44 del 30.11.2012



SOMMARIO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art.1 – Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 2 - Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.....	6
Art. 3 – Principi generali.....	6
Art. 4 – Obblighi dei Produttori di rifiuti.....	6
Art. 5 – Divieti per i produttori di rifiuti.....	8

Titolo II

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI	9
Art. 6 – Definizioni.....	9
Art. 7 – Classificazione dei rifiuti.....	11

Titolo III

MODALITA' DI CONFERIMENTO E SISTEMI DI RACCOLTA	12
Art. 8 – Sistemi di raccolta.....	12
Art. 9 – Norme e collocazione dei contenitori collocati in area pubblica.....	13
Art. 10 – Raccolta con contenitori stradali.....	14
Art. 11 – Raccolta “Porta a Porta”.....	15
Art. 12 – Raccolta su prenotazione.....	16
Art. 13 – Raccolta presso punti specifici.....	16
Art. 14 – Raccolta con mezzo mobile.....	17
Art. 15 – Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi.....	17

Titolo IV

CENTRO DI RACCOLTA O ISOLA ECOLOGICA	17
Art. 16 – Centri di raccolta comunali.....	17
Art. 17 – Modalità di accesso e apertura dei centri di raccolta.....	18



COMUNE DI BRUSCIANO

Art. 18 – Rifiuti ammessi ai centri di raccolta.....	18	
Art. 19 – Obblighi del Comune e degli addetti del centro di raccolta.....	20	
Art. 20 – Obblighi dell’utente del centro di raccolta.....	21	
Art. 21 – Pesatura dei rifiuti.....	21	
Titolo V		
GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO.....		22
Art. 22 – Ambito di attività.....	22	
Art. 23 - Frequenza e modalità del servizio.....	22	
Art. 24 – Cestini portarifiuti.....	22	
Art. 25 – Segnaletica stradale e manufatti presenti nelle aree pubbliche.....	23	
Art. 26 – Pulizia dei fabbricati ed aree scoperte contigue.....	23	
Art. 27 – Animali.....	23	
Art. 28 – Carogne di animali.....	24	
Art. 29 – Caditoie stradali e fontane.....	24	
Art. 30 – Volantinaggio.....	24	
Titolo VI		
CASI PARTICOLARI DI PULIZIA DEL TERRITORIO.....		24
Art. 31 – Pulizia dei mercati e fiere.....	24	
Art. 32 – Pulizia delle aree occupate da servizi pubblici.....	25	
Art. 33 – Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.....	26	
Art. 34 – Manifestazioni pubbliche.....	26	
Art. 35 – Cantieri.....	26	
Art. 36 – Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità.....	26	
Titolo VIII		
CONTROLLI E SANZIONI.....		27
Art. 37 – Vigilanza e sanzioni.....	27	



COMUNE DI BRUSCIANO

Art. 38 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	28
Art. 39 – Abrogazione di norme.....	29
Art. 40 – Sanzioni.....	29



Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. Il presente Regolamento stabilisce i servizi di pulizia del territorio, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.
3. Il presente Regolamento nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, ha come oggetto:
 - a. le modalità del servizio di raccolta, del conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - b. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
 - c. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - d. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
4. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui art. 113, c.5, del D.Lgs. n. 267/2000. Il Comune gestisce tale attività in collaborazione con il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio.
5. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e alle modalità di conferimento presso il Centro di Raccolta comunale.



Art. 2 – Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Art. 3 – Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e per la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui hanno origine i rifiuti, nonché del principio di chi inquina paga.
4. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
 - b. la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di eco-audit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, materiali biodegradabili secondo la norma UNI EN 13432;
 - c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti;
 - d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Art. 4 – Obblighi dei Produttori di rifiuti

1. I rifiuti urbani domestici o assimilati devono essere tenuti all'interno dei locali dell'immobile di produzione fino al momento del conferimento e devono essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori, in modo ordinato e per un



COMUNE DI BRUSCIANO

periodo di tempo limitato, tale da non recare pregiudizi di natura igienico/sanitaria e comunque da non determinare situazioni di degrado e/o abbandono.

2. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a raccogliere in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dal Comune in collaborazione al Gestore.
3. Il conferimento dei rifiuti indipendentemente dal tipo di raccolta è regolato dalle seguenti norme:
 - a. l'utente deve conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata;
 - b. gli sportelli o coperti dei contenitori devono essere chiusi dopo l'uso;
 - c. i sacchi utilizzati per la raccolta domiciliare dei rifiuti devono essere ben chiusi, in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
 - d. gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente ridotti di volume;
 - e. nel caso di raccolta su appuntamento, prevista per alcuni tipi di rifiuto, come specificato più avanti, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dal Gestore in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene utilizzata la raccolta.
4. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
5. Nelle zone servite dal sistema di raccolta porta a porta l'esposizione dei rifiuti deve rispettare i giorni e gli orari comunicati dal Comune; il relativo calendario dovrà essere preventivamente approvato dal Settore Ambiente. L'esposizione dei rifiuti deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.
6. La gestione dei rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento agli imballaggi secondari e terziari deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa specifica.
7. In caso di necessità e secondo le norme vigenti, possono essere emanate Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta. L'inosservanza costituisce violazione del presente Regolamento ed è sanzionata a norma di legge.



Art. 5 – Divieti per i produttori di rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06 vige il divieto di abbandono dei rifiuti. E' inoltre vietato:
 - a. recuperare e selezionare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani;
 - b. esporre contenitori o sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi sulla via pubblica fuori dai giorni e dalle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato a domicilio;
 - c. esporre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento;
 - d. deporre qualsiasi tipo di rifiuto, anche non pericoloso, al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti;
 - e. danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;
 - f. spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche temporaneo;
 - g. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - h. conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti, o tali da provocare danni;
 - i. introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;
 - j. smaltire rifiuti pericolosi in modo diverso da quello stabilito dalla legge;
 - k. incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde" (sfalci, potature, fogliame, ramaglie);
 - l. conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

2. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

3. E' vietato conferire mescolati agli altri "flussi", sia in cassonetti sia in sacchi, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sostanze liquide, materiali metallici e non, che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

4. E' fatto divieto di accumulare rifiuti di qualsiasi tipo (non pericoloso e pericoloso) nelle aree esterne anche private.

5. E' vietato alterare lo stato originale del rifiuto ingombrante.

6. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.



Titolo II

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 6 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a. Rifiuto: qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - e. Raccolta: il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - f. Raccolta Differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - g. Smaltimento: qualsiasi operazione diversa che ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
 - h. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; l'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle possibili operazioni di recupero;
 - i. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere, usati allo stesso scopo;
 - j. Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;



COMUNE DI BRUSCIANO

- k. Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali del punto vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- l. Imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari, per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, inclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- m. Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera A del presente comma, esclusi i residui della produzione.

2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:

- a. Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- b. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- c. Centro di Raccolta: area presidiata, recintata ed allestita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- d. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
- e. Spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- f. Servizio integrativo: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- g. Gestore del servizio: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente Regolamento;
- h. Sacchetti per la frazione organica: i rifiuti umidi dovranno essere conferiti utilizzando sacchetti certificati ai sensi della norma UNI EN 13432:2002.



Art. 7 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

2. Sono *Rifiuti Urbani*:

a. i *Rifiuti Domestici*: rifiuti anche ingombranti, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

- Frazione organica: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità, proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari ovvero scarti di cucina;
- Frazione verde: frazione costituita esclusivamente da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- Frazione recuperabile: frazione costituita da materiali recuperabili, costituiti ad es. da vetro, metalli ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro ma selezionabili con procedimenti naturali o meccanici;
- Rifiuto indifferenziato non recuperabile: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
- Rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori con marchi "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi e contrassegnati con "□" nell'elenco del Codice Europeo dei Rifiuti (CER);
- Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
- Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E): i rifiuti di cui all'art. 227, c.1, lett.a del D.Lgs n.152/2006, quali ad es. frigoriferi, congelatori e surgelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria, piccoli elettrodomestici, neon e lampade fluorescenti.

b. *Rifiuti assimilati*: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III del presente Regolamento;

c. *Rifiuti dallo spazzamento delle strade*;

d. *Rifiuti vegetali*: rifiuti provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;



COMUNE DI BRUSCIANO

- e. *Rifiuti Cimiteriali*: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali.

3. Sono *Rifiuti Speciali*:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriale;
- b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Titolo III

MODALITA' DI CONFERIMENTO E SISTEMI DI RACCOLTA

Art. 8 – Sistemi di raccolta

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle Ordinanze sindacali adottate in materia, nonché dal contratto di servizio tra il Comune e l'Ente Gestore.
2. L'Ordinanza sindacale disciplina in particolare:
 - a. le modalità e gli orari di conferimento che sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati dal presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione;
 - b. le frequenze minime garantite per la raccolta, frequenze e orari devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale;
 - c. le caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
 - d. le bonifiche di eventuali siti inquinanti.



COMUNE DI BRUSCIANO

3. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a. Raccolta con contenitori stradali: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio, cassonetti, campane, ecc...
 - b. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta dedicata a specifici flussi di rifiuti consegnati dagli utenti direttamente a domicilio attraverso sacchi o contenitori rigidi;
 - c. Raccolta su prenotazione;
 - d. Raccolta presso punti specifici;
 - e. Raccolta ai mezzi mobili autorizzati e attrezzati;
 - f. Raccolta con contenitori Rifiuti Urbani Pericolosi: raccolta dedicata a particolari tipologie di rifiuti pericolosi che si producono in casa, raccolta presso punti specifici e/o commercianti;
 - g. Compostaggio domestico;
 - h. Raccolta presso il Centro di raccolta o Isola Ecologica: raccolta presso zona recintata, presidiata, dotata di contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.

Art. 9 – Norme e collocazione dei contenitori collocati in area pubblica

1. La localizzazione dei contenitori posizionati sul territorio comunale è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli specificati nel seguente Regolamento.
2. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti criteri di collocazione:
 - a. entro una distanza di metri 5 dagli incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b. entro la distanza di visibilità, tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
 - c. nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate di mezzi pubblici di trasporto.
3. E' vietato parcheggiare autoveicoli in prossimità di contenitori e campane, in posizioni tali da creare intralcio o addirittura da impedire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori stessi, in condizioni di sicurezza.
4. Nell'allestimento dei suddetti siti si dovrà avere cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.



COMUNE DI BRUSCIANO

5. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con la prescritta segnaletica orizzontale di colore giallo. Devono inoltre essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei contenitori quando necessarie.
6. I contenitori devono essere idonei a proteggere rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
7. I contenitori e le relative piazzole devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria.
8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e ingressi di attività commerciali e di almeno 15 metri da scuole, monumenti, immobili di interesse storico-artistico e chiese.
9. E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
10. E' vietato l'abbandono dei rifiuti ai lati dei contenitori anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati.
11. In caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale, di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati o di sostanziali ristrutturazioni di iniziativa pubblica o privata nell'ambito delle opere di urbanizzazione, deve essere obbligatoriamente realizzata una segnaletica orizzontale di delimitazione dei contenitori di rifiuti urbani sulla base degli standard predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia e alle modalità di esecuzione del servizio.

Art. 10 – Raccolta con contenitori stradali

1. La raccolta con contenitori stradali avviene per particolari tipologie di rifiuti differenziati e secondo le modalità identificate dal Comune.
2. I contenitori dovranno essere forniti di adesivi indicanti le tipologie di rifiuti conferibili e di quelli non conferibili, ma oggetto di errori di conferimento da parte degli utenti, le modalità di conferimento (es. sacchi chiusi per secco non riciclabile, sfusi per il multimateriale, contenitori in plastica schiacciati) e i principali divieti.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore.



4. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, il Gestore dovrà mantenere il buon stato conservativo, lavare e disinfettare periodicamente i contenitori stradali, la relative piazzole di posizionamento e i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta.

Art. 11 – Raccolta “Porta a Porta”

1. La raccolta “Porta a Porta” avviene per i soli rifiuti differenziati che devono essere posti in contenitori e/o sacchi chiusi davanti al proprio civico o attività economica (produttrice di rifiuti assimilati agli urbani), lungo il marciapiede o la strada in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi.
2. L'utenza singola o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre i contenitori e/o sacchi chiusi nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal Gestore, in conformità a quanto stabilito dal Comune.
3. L'ente Gestore, in accordo con il Comune, definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione, di ottimizzare il recupero, compreso quello energetico e di ottimizzare e cercare di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o alla termodistruzione.
4. Nelle aree interessate dal servizio di raccolta “porta a porta” è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per tale raccolta e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
5. Per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti assimilati agli urbani, la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dal Gestore e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità del presente Regolamento.
6. Il Gestore, secondo necessità e concordato con il Comune, ha facoltà di chiedere, in via formale al singolo utente, di esporre i propri contenitori in punti precisi, generalmente al di fuori della proprietà privata, anche diversi da quelli di cui al punto 1, per il tempo necessario al completamento delle operazioni di raccolta, qualora ciò sia motivato da esigenze di sicurezza della mobilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Gestore.



COMUNE DI BRUSCIANO

7. In presenza di stabili posizionate su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dagli aventi titolo, l'eventuale accesso al Gestore delle strade private stesse, per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da concordarsi con il Gestore in funzione degli esistenti vincoli logistici.
8. L'eventuale disposizione di prevedere per le nuove costruzioni, o per altri interventi di modifica degli edifici e/o delle loro aree di pertinenza, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni, sarà prevista dal regolamento edilizio e dalle norme specifiche di attuazione dei piani urbanistici attuativi.

Art. 12 – Raccolta su prenotazione

1. Per alcune tipologie di rifiuti, quali i rifiuti urbani ingombranti, per i quali è vietato il conferimento nei normali contenitori stradali, il servizio di raccolta può essere realizzato su chiamata.
2. Il servizio sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata dal Gestore, approvata dal Comune, previa richiesta al numero telefonico che dovrà essere portato a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

Art. 13 – Raccolta presso punti specifici

1. Per alcune tipologie di rifiuti possono essere istituiti punti di raccolta specifici presso punti privati e il Gestore provvederà alla raccolta anche con l'ausilio delle associazioni di categoria.
2. Sarà a carico del Gestore, oltre alla raccolta dei rifiuti, anche la manutenzione e la pulizia esterna ai contenitori, il controllo dei rifiuti consegnati e lo stoccaggio provvisorio.
3. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti a:
 - a. consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - b. collaborare con il Gestore alla diffusione del materiale pubblicitario del servizio;
 - c. comunicare al Gestore ogni inconveniente connesso con il suo funzionamento del servizio.



Art. 14 – Raccolta con mezzo mobile

1. Il Gestore, previo accordo con il Comune, può istituire una raccolta itinerante nei quartieri con mezzo mobile autorizzato opportunamente attrezzato. La raccolta può essere dedicata sia ai rifiuti urbani pericolosi sia non pericolosi assimilabili agli urbani.
2. L'itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

Art. 15 – Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

1. Tutti i rifiuti urbani pericolosi andranno conferiti all'interno di contenitori specifici, ove presenti, o al centro di raccolta, raccolti in modo differenziato.
2. Gli appositi contenitori specifici sono posizionati, a cura del Gestore e di concerto con il Comune, presso gli esercizi commerciali o punti stradali.
3. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli addetti del Gestore usando accorgimenti atti ad assicurare la tutela igienico-sanitaria e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. E' tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti domestici e assimilati.
5. I rifiuti pericolosi riportati negli elenchi di cui all'all.D – parte IV - del D.Lgs n.152/2006 e all'art.5 della legge regionale n.21/93 e provenienti da enti o imprese, dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite l'ente Gestore, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore autorizzati.

TITOLO IV

CENTRO DI RACCOLTA O ISOLA ECOLOGICA

Art. 16 – Centri di raccolta comunali

1. Il centro di raccolta comunale rientra tra gli impianti connessi e funzionali di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune e il Gestore del servizio rende pubblico il sito ove sia installato il centro di raccolta comunale.



COMUNE DI BRUSCIANO

3. Nel rispetto delle normative vigenti il Comune adotta apposito regolamento per l'utilizzo del centro di raccolta.
4. Il centro di raccolta è gestito dal Comune o da un suo delegato purché ne abbia titolo ai sensi di legge.

Art. 17 – Modalità di accesso e apertura dei centri di raccolta

1. I soggetti autorizzati al conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta sono:
 - a. Utenze Domestiche, privati cittadini residenti e non, nel Comune di Brusciano iscritti al ruolo T.A.R.S.U.;
 - b. Utenze non Domestiche, titolari di attività commerciali ubicate sul territorio, iscritti a ruolo T.A.R.S.U. del Comune di Brusciano.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti presso il centro di raccolta è eseguito tramite conferimento diretto a cura del produttore o suo delegato, secondo un modulo da predisporre nel regolamento del centro, purché in regola con il pagamento del tributo sui rifiuti.
3. Altri soggetti, diversi da quelli sopraindicati, quali Enti, Società o aziende, se non iscritti a ruolo T.A.R.S.U. del Comune di Brusciano, possono conferire i rifiuti provenienti dallo scarto inerente lo svolgimento delle proprie attività svolte sul territorio del Comune di Brusciano solo previa autorizzazione e sottoscrizione di accordo/ convenzione con il Comune di Brusciano nelle modalità e quantità descritte nel sopraccitato accordo o convenzione. Non potranno in ogni caso accedere ai centri di raccolta gli utenti non domestici per i quali sia istituito un servizio dedicato di ritiro dei rifiuti assimilati.
4. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari conferiti dal Comune. Il centro di raccolta è funzionante nei soli giorni feriali, compreso il sabato, ed osserverà il seguente orario di apertura: dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 12.00.
5. Il Comune ha la facoltà, nel caso di situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari di cui al comma 4 rendendoli maggiormente confacenti alle esigenze del servizio e dell'utenza con apposito provvedimento e ne dà pubblicità e comunicazione esponendo avvisi all'ingresso del centro di raccolta e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.

Art. 18 – Rifiuti ammessi ai centri di raccolta

1. Sono ammessi ai centri di raccolta i rifiuti differenziati urbani o assimilati compresi i rifiuti elettrici ed elettronici -RAEE-, ad eccezione della frazione umida ai sensi del D.M. 08.04.2008 come novellato dal D.M. del 13.05.2009.



COMUNE DI BRUSCIANO

2. Nel Centro di Raccolta possono essere conferiti i seguenti rifiuti oggetto di raccolta differenziata, trasportati direttamente dagli utenti negli appositi spazi o containers nel rispetto del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. :
- a. materassi, poltrone, sedie, divani, tavoli, mobili, moquette, linoleum ecc. (rifiuti ingombranti in genere);
 - b. televisori, frigoriferi, lavatrici, personal computer ed elettrodomestici in genere denominati “ beni durevoli”, (non sono ammessi, banchi frigo e frigoriferi che abbiano dimensioni superiori ad un normale frigorifero di dimensioni : H 1,70, L 0,80, P 0.80);
 - c. sfalci di potature quali rami, potature, erba e foglie provenienti dalle utenze domestiche e condominiali, derivanti dall’ordinaria manutenzione del giardino;
 - d. carta e cartone;
 - e. vetro;
 - f. alluminio;
 - g. plastica ed imballaggi in plastica;
 - h. materiale ferroso, metalli vari;
 - i. pile esauste;
 - j. batterie esauste provenienti dalle sole utenze domestiche; le stesse dovranno essere conferite integre al fine di evitare la dispersione di acidi contenuti al loro interno, e possono essere conferite in n° 2 batterie per 1 volta all’anno;
 - k. toner esausti provenienti dalle sole utenze domestiche; gli stessi dovranno essere conferiti integri per evitare la dispersione dei residui di toner contenuti all’interno;
 - l. oli vegetali esausti, privi di residui di cibo;
 - m. vernici provenienti dalle sole utenze domestiche e non superiori a kg. 25 per n° 2 volte all’anno;
 - n. ceramiche e scarti di cemento, quali: gesso, vasi in cemento, terracotta, sassi, lavandini, ed altri sanitari in ceramica, per le sole utenze domestiche ed in quantità limitate per un peso non superiore a kg 100 e/o 0,50 mc non contenenti materiali inquinanti o pericolosi. Non sono ammessi scarichi di demolizioni che eccedono il quantitativo di cui sopra i quali dovranno essere conferiti negli appositi impianti di frantumazione e recupero;
 - o. legno;
 - p. abiti usati;
 - q. pneumatici, provenienti dalle sole utenze domestiche (gli stessi devono essere conferiti privi dei cerchi in ferro);
 - r. pannoloni provenienti da utenze domestiche inabili;
 - s. medicinali e/o farmaci scaduti In collaborazione con il personale di servizio presso il Centro di Raccolta i rifiuti devono essere opportunamente separati, conferiti negli appositi contenitori di raccolta con ordine e senza creare intralcio e disagi ad altri cittadini conferitori.



COMUNE DI BRUSCIANO

3. Il Comune ha la facoltà di avviare l'iter per introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti conferibili presso il centro di raccolta.

Art. 19 – Obblighi del Comune e degli addetti del centro di raccolta

1. Il Comune è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dei centri di raccolta, dandone informazioni e istruzioni agli utenti.
2. Gli addetti del centro di raccolta sono tenuti a controllare e collaborare con l'utente affinché conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Gli Operatori addetti al servizio devono garantire il rispetto di tutte le norme previste nel presente regolamento e pertanto, devono:
 - a. verificare i requisiti di accesso per il conferimento dei rifiuti;
 - b. effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell'ammissione al conferimento;
 - c. annotare nell'apposito registro di carico e scarico e relativo software, le generalità dell'utenza domestica e non, che conferisce i rifiuti, nonché la tipologia dello stesso;
 - d. negare l'assenso allo scarico per i rifiuti che non rientrano tra le tipologie ammesse;
 - e. regolare l'accesso dei veicoli dell'utenza;
 - f. procedere alla eventuale pesatura dei rifiuti conferiti;
 - g. rilasciare su richiesta, all'utente, ad avvenuto conferimento del rifiuto, idonea attestazione riportante la data del conferimento, l'eventuale quantità e tipologia del rifiuto conferito;
 - h. segnalare agli uffici Comunali competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori, organizzazione e funzionalità del servizio.
4. Il personale e/o i soggetti affidatari del Centro di raccolta impegnato nell'espletamento del servizio, a cura, onere e responsabilità del Comune, dovrà essere sottoposto a tutte le misure di cautela per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e delle malattie professionali sul lavoro.
5. I dipendenti, dovranno indossare, durante l'orario di lavoro la divisa fornita dal Gestore, mantenuta pulita ed in perfetto ordine, a cui dovrà essere apposto il tesserino con le generalità dell'operatore, nonché essere dotati dei dispositivi di normative di igiene e antinfortunistiche.
6. Nei rapporti con gli utenti, i dipendenti addetti, dovranno garantire cortesia, tempestività ed efficacia.



COMUNE DI BRUSCIANO

7. Gli addetti al centro di raccolta adottano sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire i rifiuti presso il centro di raccolta e di controllo dei rifiuti ammessi nel centro;
8. Gli addetti del centro non consentono l'accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Regolamento.

Art. 20 – Obblighi dell'utente del centro di raccolta

1. E' vietato l'abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno dei centri di raccolta o all'esterno degli stessi.
2. E' vietato occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
3. E' vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti;
4. E' vietato accedere al centro al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione Comunale;
5. E' vietato l'accesso degli utenti in assenza degli addetti;
6. Qualora l'utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, gli addetti del centro di raccolta sono tenuti a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Polizia Locale;
7. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l'applicazione delle altre sanzioni dirette ad accessorie previste dal Titolo V Capo I° del D. Lsg. n° 152/2006 e s.m.i.

Art. 21 – Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio deve effettuare la pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento, per cui è obbligo effettuare la pesa a vuoto e, successivamente alla raccolta, la pesa a pieno del camion; il tagliando di certificazione deve essere allegato alla prima copia dei formulari e sulla quarta deve essere allegato il tagliando di certificazione dell'impianto di destinazione.
2. Il Gestore mette a disposizione del Comune, in qualunque momento, i dati relativi alla pesatura, suddivisi per flussi.
3. I quantitativi di cui al comma precedente devono essere riportati in dettaglio secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio.



TITOLO V

GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 22 – Ambito di attività

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.
2. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.
3. Il servizio di spazzamento e pulizia comprende altresì le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale, degli edifici comunali e dei plessi scolastici comunali.

Art. 23 - Frequenza e modalità del servizio

1. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:
 - a. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori porta rifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;
 - b. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, piazze pubbliche e private aperte al pubblico;
 - c. lavaggio stradale;
 - d. operazioni di diserbo stradale;
 - e. pulizia delle caditoie;
 - f. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
 - g. pulizia dei fossati comunali.
2. Il Comune svolge direttamente le attività di cui al punto precedente ovvero può delegare tutte o alcune attività al Gestore del servizio secondo gli indirizzi e le modalità tecnico-programmatiche fornite dal Comune e descritte nel contratto di servizio.

Art. 24 – Cestini portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune o il Gestore del servizio provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite



COMUNE DI BRUSCIANO

- nella convenzione, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna;
2. E' vietato introdurre in tali cestini i rifiuti che non siano di piccola dimensione e i rifiuti prodotti all'interno degli stabili.
 3. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Art. 25 – Segnaletica stradale e manufatti presenti nelle aree pubbliche

1. E' vietato imbrattare e deturpare la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Art. 26 – Pulizia dei fabbricati ed aree scoperte contigue

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono dei rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
3. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza quindi i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Art. 27 – Animali

1. I proprietari, possessori o conduttori di animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono evitare che sporchino il suolo e a tal fine adottare ogni cautela.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni degli animali, in sacchetti o idonei contenitori e a pulire l'area eventualmente sporcata.



Art. 28 – Carogne di animali

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le modalità stabilite dalla ASL competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico.

Art. 29 – Caditoie stradali e fontane

1. Il Gestore provvede a mantenere sgombri le caditoie stradali e le griglie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie e nelle fontane.

Art. 30 – Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli, salva diversa previsione di legge.
2. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

TITOLO VI

CASI PARTICOLARI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 31 – Pulizia dei mercati e fiere

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all ' ingrosso ed al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono lasciare pulito, al termine della propria attività, il suolo occupato o in alternativa stipulare apposita convenzione con il Gestore.
2. Quanto sopra deve avvenire in conformità alle prescrizioni del Regolamento- Disciplina del Commercio Ambulante - in vigore.
3. Il punto vendita deve essere mantenuto pulito durante l'intero orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento.



COMUNE DI BRUSCIANO

4. L'Amministrazione Comunale provvede ad informare il Gestore, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.
5. In occasione di mercati e fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta con il Gestore, in accordo con il Comune, che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

Art. 32 – Pulizia delle aree occupate da servizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola area di posteggio deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori e provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
5. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. Le modalità del relativo conferimento sono le stesse dei Rifiuti Solidi Urbani o vengono determinate da apposita ordinanza sindacale, per quanto riguarda la frazione di raccolta differenziata.
6. All'orario di chiusura l'area dovrà essere perfettamente pulita.



Art. 33 – Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti e dei concessionari delle aree, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze sindacali in materia al Gestore previa stipula di apposita convenzione

Art. 34 – Manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale e/o sportivo, su strade, piazze ed aree pubbliche, devono provvedere a mantenere pulite le aree esterne e raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. I promotori devono impegnarsi, secondo il piano di raccolta differenziata comunale a sensibilizzare i propri clienti.

Art. 35 – Cantieri

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell' occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Durante l'esecuzione dei lavori i rifiuti inerti vanno raccolti in idonei contenitori; l'asporto dei rifiuti inerti prodotti devono essere attestabili attraverso i formulari di trasporto e smaltimento/recupero rifiuti.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Art. 36 – Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

1. Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.



2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, il Comune o il Gestore provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

TITOLO VIII

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 37 – Vigilanza e sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento – ove non costituiscano reato o violazione del D.Lgs. n.152/2006 o di altre normative di settore – si applica, nel rispetto dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e della L.689/81, come modificata dall'art.6 bis del D.L. 92/2008 convertito in L. 125/2008, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.
2. Ai sensi dell'art. 255 del Decreto Legislativo del 3/04/2006 n° 152 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a € 620,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00.
3. Così come stabilito dall'art.255 del D.Lgs. n.152/2006 e dalla Legge n° 210/08 chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.



COMUNE DI BRUSCIANO

4. E' vietato, inoltre, il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti. I contravventori sono sottoposti alla sanzione minima di € 103,29 a € 619,75, così come stabilito dall'art.255 del D.Lgs. n.152/2006.
5. Nelle aree servite dalla raccolta porta a porta, qualora le violazioni siano commesse dai residenti in un condominio o non sia possibile individuare il responsabile, la sanzione sarà irrogata nei confronti del condominio.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando la possibilità del Comune di agire in sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive del Comune, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e/o materiali ed attrezzature di proprietà del Gestore, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato delle maggiori spese sostenute.
7. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
8. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta alla Polizia Municipale; sono competenti ad irrogare le sanzioni amministrative anche gli agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria – vedi L. 689/81 art. 13 comma 4 – appartenenti ad altri Enti che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertino violazioni al presente Regolamento.
9. L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 38 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme previste dalla normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dai regolamenti comunali.



COMUNE DI BRUSCIANO

Art. 39 – Abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento n.50 del 19 marzo 2008 per la Gestione dei Rifiuti Urbani e ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

Art. 40 – Sanzioni

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO ALL'ART. 5 SALVO DIVERSA PRECISAZIONE PREVISTA NEI SUCCESSIVI PUNTI	€ 225,00
OBBLIGO PER I PRODUTTORI DI CONFERIRE I RIFIUTI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI IN APPOSITI INVOLUCRI PER EVITARE DISPERSIONE E CATTIVO ODORE	€ 55,00
OBBLIGO DI CONFERIRE I RIFIUTI NEI SACCHI A PERDERE O CASSONETTI	€ 55,00
DIVIETO DI CONFERIRE NEI CONTENITORI PER I RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI RIFIUTI DIVERSI	€ 55,00
DIVIETO DI ABBANDONO SUI MARCIAPEDI E SULLE STRADE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E PNEUMATICI	€ 225,00
DIVIETO DI ABBANDONO SUI MARCIAPIEDI E SULLE STRADE DI BENI DUREVOLI	€ 225,00
DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI PERICOLOSI O SMALTIMENTO DEGLI STESSI FUORI DALLE STRUTTURE PREDISPOSTE DAL COMUNE E DAL GESTORE	€ 225,00
OBBLIGO DI CONFERIRE I RIFIUTI ORGANICI UMIDI CON LE MODALITA' INDICATE DA APPOSITA ORDINANZA SINDACALE	€ 55,00
DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA POTATURA, SFACIO DI GIARDINI PRIVATI E PARCHI PUBBLICI	€ 55,00
DIVIETO DI DANNEGGIARE, RIMUOVERE O RIBALTARE I CESTINI PORTARIFIUTI, ESEGUIRVI SCRITTE O AFFIGGERE MATERIALI DI QUALSIASI NATURA	€ 225,00
DIVIETO DI IMBRATTARE IL SUOLO PUBBLICO (SE TRATTASI DI SCARICO ABUSIVO DI R.S.U.)	€ 55,00
DIVIETO DI IMBRATTARE IL SUOLO PUBBLICO (SE TRATTASI DI SCARICO ABUSIVO DI RIFIUTI SPECIALI O PERICOLOSI)	€ 225,00
OBBLIGO PER I PROPRIETARI DI AREE PRIVATE DI TENERLE PULITE ANCHE IN CASO DI SCARICO ABUSIVO (SE TRATTASI DI SCARICO ABUSIVO DI R.S.U.)	€ 55,00
OBBLIGO PER I PROPRIETARI DI AREE PRIVATE DI TENERLE PULITE ANCHE IN CASO DI SCARICO ABUSIVO (SE TRATTASI DI RIFIUTI SPECIALI O PERICOLOSI)	€ 225,00
OBBLIGO PER I CONCESSIONARI ED OCCUPANTI DI LASCIARE PULITE LE AREE DI VENDITA NONCHE' RACCOGLIERE E DIFFERENZIARE I RIFIUTI SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI	€ 225,00
OBBLIGO DEI COMMERCianti DI CONFERIRE LE CASSETTE DI LEGNO E PLASTICA IN MODO ORDINATO ED IL CARTONE OPPORTUNAMENTE RIPIEGATO	€ 225,00
DIVIETO DI VOLANTINAGGIO	€ 225,00
OBBLIGO PER CHI EFFETTUA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI DI LASCIARE L'AREA PULITA DOPO LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO	€ 55,00
OBBLIGO PER I PROPRIETARI O CONDUTTORI DI ANIMALI DI MUNIRSI DI APPOSITA ATTREZZATURA PER L'IMMEDIATA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI	€ 225,00
OBBLIGO PER I PROPRIETARI DI CANTIERI DI PROVVEDERE ALLA PULIZIA DELLE AREE CIRCOSTANTI IN PRESENZA DI MATERIALI RILASCIATI DA VEICOLI IN TRANSITO	€ 225,00



COMUNE DI BRUSCIANO

OBBLIGO DI SMALTIRE I RIFIUTI INERTI NEI CENTRI DI RACCOLTA PREDISPOSTI	€ 225,00
DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE LA SEGNALETICA E I MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE	€ 225,00
OBBLIGO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI MANUFATTI ORNAMENTALI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO	€ 225,00